



Juridical Observatory on Digital Innovation  
Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale

## DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE\*

### Rubrica di aggiornamento dell'OGID.

*Questa rubrica di aggiornamento è curata dal Prof. Salvatore Orlando e dal Dott. Daniele Imbruglia nell'ambito delle attività dell'OGID, Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale, costituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università di Roma "La Sapienza" (<https://web.uniroma1.it/deap/ogid> - [jodi.deap@uniroma1.it](mailto:jodi.deap@uniroma1.it)).*

**SOMMARIO:** 1. *Approvato il 'Data Governance Act': Regolamento (UE) 2022/868 del 30 maggio 2022 sulla governance europea dei dati.* – 2. *Approvato il 'Regolamento DLT': Regolamento (UE) 2022/858 del 30 maggio 2022 per un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito.* – 3. *Verso il Regolamento MiCA: l'accordo del 30 giugno 2022 tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento europeo sui mercati di criptoattività.* – 4. *La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2022 sul ricorso proposto dalla Polonia avverso alcune disposizioni dell'art. 17 della direttiva (UE) 2019/790 sul copyright nel mercato unico digitale (Causa C-401/19).* – 5. *Il Governo del Regno Unito annuncia la prossima eliminazione di ogni restrizione all'eccezione di Text and Data Mining (TDM) nei regimi copyright e banche dati: il documento pubblicato il 28 giugno 2022 dallo UK Intellectual Property Office.* – 6. *La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 5 maggio 2022 sull'interpretazione dell'art. 6, par. 1 lett. m) della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori con particolare riferimento agli obblighi informativi del professionista e alla garanzia commerciale del produttore nel contesto del commercio elettronico e delle piattaforme online (caso Victorinox, Causa C-179/21).* – 7. *Le Linee Guida dell'EDPB n. 5/2022 del 12 maggio 2022 in materia di uso delle tecnologie di riconoscimento facciale con speciale riguardo alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, c.d. law enforcement directive.* – 8. *Il Parere della BCE del 29 dicembre 2021 sulla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale ('Artificial Intelligence Act').* – 9. *Il Regolamento di Banca d'Italia del 22 marzo 2022 sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della sua gestione degli esposti* – 10. *La dichiarazione del Presidente del Garante Privacy italiano sui 'neurorights' del 30 maggio 2022: l'auspicio alla definizione di uno "statuto giuridico ed etico dei neurodiritti".* – 11. *La proposta di uno 'US Stablecoin Trust Act' del U.S. Senate Banking Committee del 6 aprile 2022.* – 12. *La sentenza del Tribunale di Milano del 20 aprile 2022 su algoritmo e qualificazione del rapporto di lavoro subordinato: il caso Deliveroo (Trib. Milano sentenza n. 1018/2022).*

\* Contributo non sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.



del Parere, dunque, potrebbero essere superate qualora fossero approvate le proposte di modifica del Parlamento europeo.

Il Parere, infine, esprime apprezzamento per la possibilità offerta dall'art. 7, par. 1 AIA di aggiornare l'elenco dei sistemi di IA ritenuti ad alto rischio, attività a cui la BCE si dice *“pronta a cooperare”*. Anche la menzionata norma è stata oggetto di proposte di modifica del Parlamento europeo, ma le osservazioni della BCE sono tuttora valide.

La possibilità di modifica dell'elenco si rivela assai utile poiché, da un lato, come rilevato anche dalla dottrina, l'Allegato III comprende fattispecie eterogenee, che forse richiederebbero un'armonizzazione: sono accomunati sistemi di IA molto complessi con altri meno o addirittura dal carattere compilativo.

Dall'altro lato, l'intelligenza artificiale è caratterizzata da una rapida evoluzione che rende l'elenco di cui all'Allegato III soggetto a obsolescenza e incompletezza.

A tal proposito, il Parere evidenzia che gli enti creditizi stanno sviluppando o *“valutando lo sviluppo e l'utilizzo della modellizzazione dei dati di IA che collegano vendite, transazioni e dati sulle prestazioni ... Analogamente, i sistemi di IA potrebbero essere utilizzati nel monitoraggio in tempo reale dei pagamenti, o nella profilazione dei clienti o delle operazioni, a fini di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo”* (par. 3.4 del Parere). E potrebbe essere opportuno includere tali sistemi di IA nell'Allegato III dell'AIA.

In conclusione, la BCE esprime un parere sostanzialmente positivo sulla proposta di regolamento di AIA, ma non manca di formulare alcuni rilievi e altrettante proposte di modifica.

EMANUELE STABILE

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021AB0040>

## 9. Il Regolamento di Banca d'Italia del 22 marzo 2022 sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della sua gestione degli esposti

Il 22 marzo 2022 la Banca d'Italia (di seguito anche la **“Banca”** o **“BdI”**) ha adottato con la Delibera n. 112/2022 un regolamento disciplinante il trattamento dei dati personali effettuato dalla stessa BdI nella gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la

correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento (da ora anche il **“Regolamento”**). Esso integra un regolamento del 6 novembre 2015 della stessa BdI sull'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili sugli stessi.

Preliminarmente, bisogna rilevare che l'adozione del provvedimento in parola è stata preceduta da un parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche il **“Garante”**) reso il 24 febbraio 2022. Per quanto qui interessa, il Garante apprezza che nel Regolamento:

- 1) facendo buon governo dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, siano state precisate *“tipologie di dati trattati, categorie di interessati, operazioni eseguibili e modalità del trattamento”* al fine di meglio distinguere i vari trattamenti dei dati effettuati;
- 2) siano state previste misure specifiche a tutela degli interessati, tra cui l'avviso che il trattamento è in corso, delle sue caratteristiche e delle garanzie assicurate dalla BdI;
- 3) si escluda la trasmissione di dati ed elaborazioni a soggetti esterni alla BdI;
- 4) sia individuato un periodo di conservazione dei dati di dieci anni, fermi i diritti ex art. 21 GDPR;
- 5) si introduca un monitoraggio e una maggiore trasparenza delle tecniche di *machine learning*.

Secondo il Garante, il Regolamento rispetta sia *“i principi di accountability e di privacy by design e by default”* delineati dagli artt. 5, par. 2, 24 e 25 del GDPR, sia alcune norme, tra cui l'art. 14, della proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale (c.d. *“Artificial Intelligence Act”*) presentato dalla Commissione il 21 aprile 2021. Occorre rilevare, che diverse disposizioni dell'*Artificial Intelligence Act* hanno subito proposte di modifica successivamente all'emanazione del Parere. Condivisibilmente, inoltre, il Garante prescrive una continua analisi dei rischi connessi al trattamento e l'aggiornamento della relativa valutazione d'impatto.

Venendo all'analisi del Regolamento bisogna, innanzitutto, premettere che la Delibera, cui è allegato il provvedimento in esame, nella parte motivazionale evidenzia che la gestione degli esposti *“rappresenta un compito di interesse pubblico”* della Banca.

Per quanto qui interessa, la Delibera consta di soli tre articoli e all'art. 1 definisce l'oggetto del Regolamento, ossia l'identificazione delle

*“tipologie di dati personali trattati nonché le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adottate dalla Banca d’Italia nell’ambito della gestione degli esposti”.*

316 | L’art. 2 si limita a stabilire che nel Regolamento sono dettate disposizioni specifiche sulle finalità e modalità del trattamento dei dati.

L’art. 3, infine, per quanto non previsto dal Regolamento rinvia a quello del 6 novembre 2015 sopra detto.

Ebbene, la lett. a) del Regolamento (diviso in lettere, non articoli) rubricata *“attività di gestione degli esposti”*, in primo luogo, precisa che diversi soggetti, a vario titolo, possono inviare degli esposti alla Banca riguardo alla trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari vigilati e clientela e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento.

Ciò determina che la Banca d’Italia svolga, sostanzialmente, un duplice trattamento dei dati: i) nella gestione degli esposti; ii) nell’uso delle informazioni acquisite tramite *“strumenti di intelligenza artificiale”* (da ora anche *“IA”*).

Riguardo al trattamento sub i), il Regolamento precisa che i dati di cui la Banca viene a conoscenza con gli esposti non sono predeterminabili ex ante, ma normalmente contengono elementi che consentono l’identificazione dell’esponente ed, eventualmente, della persona che effettua la segnalazione per suo conto, nonché i recapiti a cui indirizzare le comunicazioni successive alla presentazione dell’esposto. La segnalazione contiene altresì una rappresentazione dei fatti all’origine dell’esposto.

Laddove la questione segnalata sia effettivamente di competenza della Banca, e non debba essere reindirizzata ad altra Autorità di supervisione, inoltre, l’esposto implica pure l’interpello dell’intermediario vigilato cui afferisce la segnalazione e l’invio ad esso di una copia della stessa. Gli intermediari, inoltre, possono fornire *“informazioni e documenti”* a supporto delle loro tesi difensive che ben possono rivelare altri dati, come: rapporti bancari e finanziari, categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati riguardanti tanto l’esponente quanto soggetti terzi.

Riguardo al trattamento dei dati che la Banca svolge sub ii), il Regolamento stabilisce che le segnalazioni, sia cartacee sia digitali tramite apposito portale della Banca, sono spesso composte da voluminosi documenti e l’utilizzo di strumenti di IA è necessario per *“estrarre concetti e ricorrenze e ... connettere informazioni”*. Tale trattamento avviene tramite un motore di ricerca *full text* che,

accedendo a tutti i documenti, individua le similarità tra di essi. Nondimeno, tramite tecniche di analisi e algoritmi di *machine learning* in grado di apprendere le logiche di analisi e ricerca da un insieme di dati, c.d. *training dataset*, si estraggono gli elementi e i documenti più rilevanti fino ad aggregare i dati in cluster a cui si assegnano dei tag esemplificativi che consentono di desumere informazioni ulteriori rispetto a quelle originali. Il Regolamento precisa che non viene assolutamente effettuata una clusterizzazione degli esponenti e/o dei soggetti terzi sulla base dei dati personali. L’uso dell’IA non è nemmeno strumentale ad una profilazione o predizione di comportamenti, ma solo ad analizzare l’evoluzione di un fenomeno. Non a caso, il Regolamento precisa che *“dai risultati dell’analisi non derivano conseguenze sanzionatorie o decisioni automatiche su persone fisiche ... tali decisioni rientrano nell’esercizio discrezionale delle funzioni di vigilanza”*.

La lett. b) stabilisce che, nel rispetto dei principi di liceità e limitazione delle finalità del trattamento, i dati acquisiti dalla Banca tramite gli esposti sono gestiti nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e, salvo esigenze di pubblico interesse, conservati per il tempo strettamente necessario al loro trattamento. Il tempo di conservazione limite è stabilito nel Massimario di scarto della Banca per le attività di gestione degli esposti e non può essere superiore a dieci anni per l’utilizzo delle informazioni acquisite tramite le segnalazioni.

Analogamente alla predetta Delibera, la lett. c) del Regolamento ricorda che la gestione degli esposti risponde a un’esigenza di pubblico interesse, ossia il controllo sugli intermediari vigilati.

La lett. d) individua la base giuridica del trattamento richiamando il D. Lgs. 385/1993, il D. Lgs. 58/1998, la L. n. 262/2005, il D. Lgs. 11/2010, la delibera CICR 286/2003 nonché il provvedimento della stessa Banca d’Italia del 29 luglio 2009.

La lett. e), similmente alla lett. a), definisce le tipologie di dati trattati che sono *“dati personali idonei a identificare in modo diretto o indiretto una persona fisica; categorie particolari di dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona fisica; dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza”*.

Ai sensi della lett. f), i soggetti interessati al trattamento dei dati sono le persone fisiche esponenti o soggetti terzi, individuati nelle *“persone*



*fisiche che, quali mittenti, agiscono per conto dell'esponente; persone fisiche legate, per rapporti di parentela, amicizia, professionali o di altra natura, agli esponenti e coinvolte a vario titolo nella vicenda; persone fisiche che svolgono funzione di direzione, amministrazione e controllo o che operano attraverso rapporto di lavoro o mandato con l'intermediario coinvolto, ...; consulenti finanziari o intermediari del credito”.*

La lett. g) del provvedimento in esame, richiamando la lett. a), descrive le operazioni eseguibili sugli esposti che includono:

- i) la “raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, estrazione, consultazione, uso, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione dell'esposto e dei dati ivi contenuti, condotte con e senza l'ausilio di sistemi di IA e tecnologie innovative”. Si tratta della gestione degli esposti che include pure la comunicazione all'esponente dell'avvenuta ricezione della segnalazione, l'analisi della risposta dell'intermediario, lo scambio di informazioni con altri uffici di Banca d'Italia e la comunicazione dell'esposto ad alcune autorità pubbliche elencate nel Regolamento;
- ii) l'analisi della segnalazione attraverso la ricerca di precedenti;
- iii) la decisione tra adottare provvedimenti o archiviare l'esposto.

Tra le misure tecniche e organizzative a tutela degli interessati, la lett. h) del Regolamento precisa che sono state adottate una serie di precauzioni per evitare eventi malevoli, come: la predisposizione e costante rivisitazione di , interne sulla protezione dei dati; misure per la continuità operativa e la gestione degli incidenti di sicurezza.

In particolare, è stato previsto: l'accesso alle informazioni ai soli dipendenti abilitati muniti di account e password; l'elaborazione di *backup* periodici; misure di protezione delle apparecchiature informatiche; il riaddestramento degli algoritmi di *machine learning*, per evitare l'obsolescenza delle relazioni apprese dal modello, è eseguito da data scientists. Riguardo a tale ultimo aspetto, il Regolamento rappresenta che la documentazione comprovante il perfezionamento dell'algoritmo è conservata solo per fini di *versioning* del modello e di monitoraggio del suo sviluppo.

La lett. i), infine, precisa che l'informativa agli interessati sul trattamento dei dati e il

provvedimento in esame sono pubblicati sul sito web della Bdl e che gli interessati possono comunque esercitare tutti i diritti ex artt. 15 - 22 GDPR.

EMANUELE STABILE

<https://www.bancaditalia.it/media/notizia/regolamento-sul-trattamento-dei-dati-personali-nella-gestione-degli-esposti/?dotcache=refresh&dotcache=refresh>

## 10. La dichiarazione del Presidente del Garante Privacy italiano sui 'neurorights' del 30 maggio 2022: l'auspicio alla definizione di uno “statuto giuridico ed etico dei neurodiritti”

Lo sviluppo tecnologico nel campo degli studi sul cervello umano – neuroscienze - ha determinato negli ultimi anni un'attenzione sempre crescente da parte del giurista per le notevoli questioni che si pongono in conseguenza dell'utilizzo di devices particolarmente sofisticati. Si tratta, più in particolare, delle c.d. neurotecnologie, ovvero di un complesso eterogeneo di metodi e strumenti tecnologici che consentono di creare un percorso di comunicazione diretto con il cervello umano attraverso la lettura e decodifica del segnale celebrale (tecnologie c.d. "brain reading"). Tali dispositivi (è il caso della Risonanza magnetica funzionale\_fMR o delle varie interfacce cervello-computer ovvero Brain computer interface\_BCI) sono attualmente impiegati principalmente in ambito clinico per la diagnosi ed il trattamento di patologie gravemente invalidanti e neurodegenerative. Si tratta delle più recenti applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito neuroscientifico e neurotecnologico che consentono di incidere sulla parte meno esplorata della persona umana, ovvero il cervello. Ciò induce a riflettere sulle possibili esigenze di tutela della persona umana in ambiente tecnologico al fine di evitare situazioni di vulnerabilità di soggetti - persone con disabilità e/o consumatori - per i quali non vi sarebbe alcuna tutela giuridica rispetto ad un utilizzo distorto delle interfacce di collegamento tra il cervello e l'ambiente esterno. I profili di rilevanza etica e giuridica sono molteplici e non possono che riguardare anche questioni di data protection. In proposito è intervenuto con particolare attenzione e in diverse occasioni il Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzone, il quale ha sottolineato la necessità che l'utilizzo delle neurotecnologie sia